

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 297

Adunanza 18 maggio 2009

L'anno duemilanove il giorno 18 del mese di maggio alle ore 13:30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes BRESSO Presidente, Paolo PEVERARO Vicepresidente e degli Assessori Eleonora ARTESIO, Andrea BAIKATI, Daniele Gaetano BORIOLI, Sergio CONTI, Nicola DE RUGGIERO, Sergio DEORSOLA, Giovanna PENTENERO, Luigi RICCA, Giacomino TARICCO, Giuliana MANICA, Teresa Angela MIGLIASSO, Giovanni OLIVA, Bruna SIBILLE, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: MANICA, MIGLIASSO, OLIVA, SIBILLE

(Omissis)

D.G.R. n. 16 - 11421

OGGETTO:

L.R. 1/2009: Testo unico in materia di artigianato. Art. 26: Individuazione del numero dei componenti artigiani e degli esperti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.). Art. 30: Procedure per la costituzione e rinnovo delle C.P.A e per la sostituzione dei componenti. Art. 37: Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva. Disposizioni.

A relazione del Vicepresidente PEVERARO:

La legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 "Testo Unico in materia di artigianato" detta al Titolo III Tutela della professionalità degli imprenditori artigiani – Capo II Funzionamento delle Commissioni Provinciali e regionale per l'artigianato, le disposizioni relative alla composizione, funzioni e durata in carica delle commissioni, demandando alla Giunta regionale l'adozione di disposizioni relative a:

- definizione del numero dei componenti artigiani (art. 26 comma 1 lettera a) e del numero di esperti per ogni commissione provinciale per l'artigianato (art. 26 comma 1 lettera c);
- individuazione delle procedure per la costituzione e il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato e per la sostituzione dei componenti (art. 30 comma 3);
- definizione dell'importo dei compensi e rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni (art. 37 comma 1).

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 1/2009 le attuali commissioni provinciali e regionali continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento delle nuove e comunque solo fino al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della L.R. 1/2009; occorre pertanto adottare gli atti previsti dalla L.R. 1/2009 al fine di rinnovare le Commissioni provinciali per l'Artigianato e la C.R.A. entro la scadenza prevista dalla L.R. 1/2009, ossia entro il 6 giugno 2009.

- **Definizione del numero dei componenti artigiani e del numero di esperti per ogni commissione provinciale per l'artigianato (art. 26 comma 1 lettera a) e c));**

L'art. 26 comma 1 lett. a) della legge regionale 1/2009 prevede nella Commissione provinciale per l'Artigianato la presenza di un minimo di 5 ad un massimo di 9 titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo da almeno tre anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte all'albo stesso, designati unitariamente dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato.

Alla lettera c) dello stesso articolo viene inoltre previsto nella Commissione provinciale per l'Artigianato la presenza da uno a tre esperti in materie concernenti l'artigianato designati unitariamente dalle associazioni e dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

L'art. 26 comma 1 lett. a) e c) demandano ad apposita deliberazione della Giunta Regionale l'individuazione del numero dei componenti artigiani e degli esperti per ogni Commissione provinciale per l'Artigianato;

In particolare, ai sensi dell'art. 26 lett. a) l'individuazione del numero dei componenti artigiani è effettuata in proporzione al numero delle imprese iscritte all'Albo Artigiani. Alla data del 31/12/2008, secondo i dati di fonte C.P.A., le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane erano così suddivise:

Provincia di Alessandria: n. 13.117

Provincia di Asti: n. 7.025

Provincia di Biella: n. 6.579

Provincia di Cuneo: n. 20.387

Provincia di Novara: n. 11.150

Provincia di Torino: n. 71.648

Provincia di Verbania: n. 4.957

Provincia di Vercelli: n. 5.701

Al fine di garantire adeguata rappresentanza alla componente imprenditoriale artigiana in seno alle Commissioni provinciali per l'Artigianato rispettando il principio di proporzionalità previsto dall'art. 26 della l.r. 1/2009, appare opportuno individuare 3 fasce di classificazione che raggruppino le Commissioni provinciali per l'Artigianato che presentano caratteristiche di omogeneità:

- la prima fascia relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'Albo compreso tra 1 e 10.000 imprese (comprendente le Commissioni provinciali per l'Artigianato di Asti, Biella, Verbania e Vercelli);

- la seconda relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'Albo compreso tra 10.001 e 40.000 imprese (comprendente le Commissioni provinciali per l'Artigianato di Alessandria, Cuneo, Novara);

- la terza relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'Albo superiore alle 40.000 (comprendente la Commissione provinciale per l'Artigianato di Torino).

Il numero dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l'Artigianato deve essere individuato in modo progressivo in proporzione alle 3 fasce di classificazione sopra individuate.

Pertanto sulla base di tali considerazioni espresse appare opportuno individuare il numero dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l'Artigianato nel modo seguente:

- a) Sino a 10.000 imprese: 5 componenti artigiani
- b) Da 10.001 sino a 40.000 imprese: 6 componenti artigiani
- c) oltre i 40.000 imprese: 7 componenti artigiani

Al fine di garantire inoltre adeguata rappresentanza delle associazioni di categoria all'interno delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato attraverso la presenza qualificata di esperti in materie concernenti l'artigianato, si ritiene necessario individuare la presenza di n. 3 esperti, pari al massimo consentito dalla normativa, per ogni commissione provinciale.

- Individuazione delle procedure per la costituzione e il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato e per la sostituzione dei componenti (art. 30 comma 3);

L'art. 30 comma 3 della L.R. 1/2009 prevede che la Giunta individui le procedure per la costituzione e il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato e per la sostituzione dei componenti.

Le procedure individuate nell'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, sono improntate ai principi di semplificazione, chiarezza, snellimento dell'azione amministrativa al fine di consentire, sia in sede di prima costituzione delle commissioni come previsto dal nuovo testo Unico, sia nelle successive fasi di rinnovo, il tempestivo insediamento delle Commissioni provinciali stesse.

- Definizione dell'importo dei compensi e rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni (art. 37 comma 1)

L'art. 37 della L.R. 1/2009 prevede che la Giunta definisca l'importo dei compensi e dei rimborsi per i componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni in merito a quanto oggetto delle legge regionale 1/2009.

I compensi ed i rimborsi sono stabiliti anche in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Al fine di acquisire adeguata documentazione a supporto della individuazione di un parametro di riferimento, sono stati presi in considerazione gli importi medi attualmente praticati per le stesse commissioni provinciali e regionali dell'artigianato in altre regioni.

Sulla base dei dati acquisiti, si ritiene opportuno procedere ad un aumento dell'importo previsto dalla precedente normativa (Euro 25,82 ai sensi dell'art. 64 della L.R. 21/1997): fissando in Euro 50,00 il gettone di presenza si soddisfa la richiesta di adeguamento del compenso, rimasto invariato dal 1997, salvaguardando nel contempo il risparmio di risorse regionali determinato dalla significativa riduzione del numero dei componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

Si ritiene pertanto necessario determinare per i componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato un gettone di presenza nella misura di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni seduta valida giornaliera.

Inoltre, è necessario riconoscere agli stessi componenti delle commissioni provinciali che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari camerati; per i componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto il rimborso delle spese di viaggio è determinato nella misura prevista per i funzionari della Regione.

Ritenuto inoltre di rimborsare ai componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di trasferta eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale in aggiunta all'importo del gettone di presenza di cui sopra.

sentite le Associazioni di categoria artigiane;

tutto ciò premesso;

vista la legge 8/8/1985, n. 443 Legge quadro sull'Artigianato;

vista la L.R. n.1/2009;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

Per le considerazioni espresse in premessa, di adottare le seguenti disposizioni relative agli adempimenti previsti dalla L.R. 1/2009 art. 26, 30 e 37:

- Individuazione del numero dei componenti artigiani e degli esperti per ogni Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Al fine di garantire adeguata rappresentanza alla componente imprenditoriale artigiana in seno alle Commissioni provinciali per l'artigianato rispettando il principio di proporzionalità previsto dall'art. 26 della l.r. 1/2009 si individuano 3 fasce di classificazione che raggruppano le Commissioni provinciali per l'Artigianato che presentano caratteristiche di omogeneità:

- la prima fascia relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'Albo compreso tra 1 e 10.000 imprese (comprendente le Commissioni provinciali per l'Artigianato di Asti, Biella, Verbania e Vercelli);
- la seconda relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'Albo compreso tra 10.001 e 40.000 imprese (comprendente le Commissioni provinciali per l'Artigianato di Alessandria, Cuneo, Novara);
- la terza relativa alle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'Albo superiore alle 40.000 imprese (comprendente la Commissione provinciale per l'Artigianato di Torino).

Il numero dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l'Artigianato è determinato in base al numero delle imprese iscritte all'Albo delle Imprese artigiane in modo progressivo in proporzione alle 3 fasce di classificazione nel modo seguente:

- a) Sino a 10.000 imprese: 5 componenti artigiani
- b) Da 10.001 sino a 40.000 imprese: 6 componenti artigiani
- c) oltre le 40.000 imprese: 7 componenti artigiani

All'interno di ogni commissione provinciale per l'artigianato è prevista la presenza di n. 3 esperti concernenti l'artigianato.

- Individuazione delle procedure per la costituzione e il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato e per la sostituzione dei componenti (art. 30 comma 3);

E' approvato l'allegato A relativo a "Procedure per la costituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato e la sostituzione di componenti (art. 30 l.r. 1/2009)"

- Definizione dell'importo dei compensi e rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni (art. 37 comma 1)

Ai componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni seduta valida giornaliera.

Agli stessi componenti delle commissioni provinciali che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari camerali.

Ai componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari della Regione.

Ai componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e della Commissione Regionale per l'Artigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di

trasferita eventualmente sostenute per lo svolgimento di attività su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale in aggiunta all'importo del gettone di presenza di cui sopra.

Alle spese connesse all'attuazione della presente delibera, si fa fronte, limitatamente per l'anno 2009 con lo stanziamento disposto sul capitolo 113663 del bilancio regionale 2009 che presenta la necessaria disponibilità: l'erogazione delle somme previste per il pagamento dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato sarà disciplinata con la Convenzione con la CCIAA e con l'Unioncamere Piemontesi sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio dell'albo e delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e per il trasferimento delle risorse necessarie alla tenuta dell'albo, convenzione prevista dall'art. 22 comma 2 L.R. 1/2009.

Alle spese connesse all'attuazione della presente delibera per il pagamento dei componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato, si fa fronte, limitatamente per l'anno 2009, con lo stanziamento disposto sul capitolo 116266 del bilancio regionale 2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

La Presidente
della Giunta Regionale
Mercedes BRESSO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 18 maggio 2009.

pa/



Allegato alla DGR

PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO E LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI (art. 30 L.R. 1/2009).

Art. 1 Avvio della procedura.

1. La Direzione regionale Attività Produttive 120 giorni prima della scadenza delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.) costituite ai sensi della L.r. 1/2009 dà avvio alle procedure di rinnovo con apposita comunicazione inviata, con raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti tenuti ad effettuare le designazioni di competenza.
2. I nominativi dei componenti delle C.P.A. individuabili attraverso designazione devono essere comunicati alla Direzione regionale Attività Produttive entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Gli uffici della Direzione regionale Attività Produttive provvedono alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla L.r. 1/2009 richiedendo eventuali integrazioni e regolarizzazioni..

Art. 2. Designazione unitaria degli artigiani e degli esperti

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) della L.r. 1/2009, i componenti artigiani, nel numero individuato per ogni Commissione Provinciale per l'Artigianato dalla Giunta regionale, sono designati unitariamente dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato.
2. Ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. c), gli esperti, nel numero individuato dalla Giunta regionale per ogni C.P.A., sono designati unitariamente dalle associazioni e dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative a livello provinciale.
3. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, le organizzazioni di categoria aventi diritto ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) e lett. c), devono far pervenire alla Direzione regionale Attività Produttive la designazione unitaria per ogni provincia dei componenti artigiani, iscritti all'albo provinciale di competenza da almeno tre anni, e la designazione unitaria degli esperti, nei numeri massimi previsti per ogni commissione.
4. La designazione unitaria degli artigiani e degli esperti, sulla base delle indicazioni della associazioni provinciali, può avvenire anche per il tramite del Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane regionali.

Art. 3. Costituzione e elezione del Presidente.

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1 comma 2, il Direttore della Direzione regionale Attività Produttive con propria determina costituisce le Commissioni Provinciali per l'Artigianato. Il provvedimento è comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i componenti e ai soggetti che hanno effettuato le designazioni.
2. Con il medesimo atto di comunicazione, il Direttore della Direzione regionale Attività Produttive stabilisce la data dell'insediamento delle commissioni ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente delle commissioni stesse.
3. La prima seduta e le altre che dovessero comunque procedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano di età.



Art. 4. Sostituzione di componenti.


1. In caso di decesso, dimissioni, decadenza nei casi previsti dall'art. 30 della L.r. 1/2009 di un componente, il segretario della Commissione Provinciale per l'Artigianato né dà immediato avviso alla Direzione regionale Attività Produttive che provvede, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell'organismo che aveva designato il componente da sostituire.
2. Il componente per la quale si sia verificata una causa di decadenza perde da tale evento il diritto di partecipare alle riunioni della commissione e non può essere ridesignato per la durata ordinaria della commissione.
3. In caso di dimissioni volontarie il componente dimissionario ha facoltà di partecipare alle riunioni della commissione fino al provvedimento di sostituzione.
4. Ai sensi dell'art. 30 comma 1 della L.r. 1/2009, i componenti delle commissioni possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dall'organismo che li ha designati. A tal fine il soggetto designante, nel dare comunicazione della revoca alla Direzione regionale Attività Produttive deve contestualmente designare il componente in sostituzione.

Art. 5. Commissariamento

1. Decorso il termine di cui all'art. 1 comma 2 senza che siano pervenute le designazioni unitarie, il Direttore della Direzione regionale Attività Produttive provvede, entro 60 giorni, con propria determina, alla costituzione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato che risultano validamente costituite con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.
2. Nel caso in cui non si possa procedere alla costituzione di una o più commissioni secondo quanto disposto dal comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale viene nominato un commissario straordinario per ogni commissione non costituita. Il Commissario è competente ad esercitare, fino alla ricostituzione della commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite e partecipa alle sedute della Commissione Regionale per l'Artigianato.
3. Nel caso in cui una commissione venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, previa diffida, è sciolta con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un commissario straordinario competente ad esercitare, fino alla ricostituzione della commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite per l'artigianato. Il Commissario partecipa alle sedute della Commissione Regionale per l'Artigianato.

Art. 6. Norme transitorie. Prima costituzione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato ai sensi della L.R. 1/2009.

1. In fase di prima costituzione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato ai sensi della L.r. 1/2009, il Direttore della Direzione Attività Produttive provvede alla comunicazione di cui all'art. 1 entro 10 giorni dall'approvazione della presente delibera.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1 comma 2, il Direttore della Direzione regionale Attività Produttive con propria determina costituisce le Commissioni Provinciali per l'Artigianato. Il provvedimento è comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i componenti e ai soggetti che hanno effettuato le designazioni. Decorso il termine di cui all'art. 1 comma 2 senza che siano pervenute le designazioni unitarie, il Direttore della Direzione Attività Produttive provvede, entro 30 giorni, con propria determina, alla costituzione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato che risultano validamente costituite con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.



3. Nel caso in cui non si possa procedere alla costituzione di una o più commissioni secondo quanto disposto dal comma 2, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alle commissioni stesse. Il Commissario partecipa alle sedute della Commissione Regionale per l'Artigianato.

L'anno duemilainove il giorno 16 del mese di maggio 1999 ore 9,30 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale per l'intervento di Mercedes BRUGNO Presidente, Paolo PEVERARO Vicepresidente e degli Assessori Eleonora ARTESI, Andrea SARATI, Gerardo Gastano BORIOLI, Sergio CORTI, Nicola DE RUGGIERO, Sergio DE ROSOLA, Giuseppe FENTENERO, Luigi RICCA, Giancarlo TARICCO, Giordano MANICA, Teresa Angela MIA, Maria Giovanna OLIVA, Anna SIBILLE - con l'assistenza di Roberto BUFANO nelle funzioni di Segretario verbalizzante.

Sono assenti: gli Assessori MANICA, MIA, D'ASSO, OLIVA, SIBILLE

(Pres.)

D.G.R. N. 16/14421

OGGETTO:

L.R. 1/2009 Testo unico in materia di artigiano - Art. 25 Individuazione del numero dei componenti artigiani e degli esperti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.) - Art. 30 Procedure per la costituzione e rinnovo delle C.P.A. e per la sostituzione dei componenti - Art. 37 Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva, Disposizioni.

A relazione del Vicepresidente PEVERARO.

La legge regionale 14 gennaio 2009 n. 1 "Testo Unico in materia di artigiano" della II Parte del Titolo III della professionalità degli imprenditori artigiani - Capo II Funzionamento delle Commissioni Provinciali e regionale per l'artigianato, le disposizioni relative alla composizione, funzioni e durata in carica delle commissioni, comminando alla Giunta regionale l'adozione di disposizioni relative a:

- definizione del numero dei componenti artigiani (art. 25 comma 1 lettera a) e del numero di esperti per ogni commissione provinciale per l'artigianato (art. 25 comma 1 lettera b);
- individuazione delle procedure per la costituzione e il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato e per la sostituzione dei componenti (art. 30 comma 3);
- definizione del importo dei compensi e rimborsi spettanti ai componenti delle Commissioni (art. 37 comma 1);

Al sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2009 le attuali commissioni provinciali e regionali continuano a svolgere le proprie funzioni fino al insediamento delle nuove e comunque solo fino al centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore della L.R. 1/2009, mentre pertanto adottare gli atti previsti dalla L.R. 1/2009 al fine di rinnovare le Commissioni provinciali per l'Artigianato e la C.P.A. entro la scadenza prevista dalla L.R. 1/2009, ossia entro il 9 giugno 2009.

- Definizione del numero dei componenti artigiani e del numero di esperti per ogni commissione provinciale per l'artigianato (art. 25 comma 1 lettere a) e b));

